

# VERDE URBANO E MONUMENTALITÀ VEGETALE TRA NATURA, CULTURA E PAESAGGIO

NICOLETTA FERRUCCI

129 VERDE URBANO E MONUMENTALITÀ VEGETALE

Una singolare sinergia connota la multiforme essenza della foresta urbana<sup>¶</sup> tra valenza paesaggistica, come strumento che disegna un nuovo volto del paesaggio della città e di quello periurbano, e funzione ambientale, espressa nel caleidoscopico complesso di servizi ecosistemici che essa eroga alle comunità umane insediate sui territori cittadini. La città è luogo mirabile, frutto di conoscenza e di creatività, ma, al contempo, indiscusso generatore di un inquietante intreccio di emergenze ambientali, con indubbie ricadute sulla salute ed il welfare dei suoi abitanti, rispetto alle quali l'impatto dei cambiamenti climatici funge da moltiplicatore di criticità: il recupero e il potenziamento della sua dimensione verde come strumento che ne consente il superamento in sinergia con altri fattori, è un concetto ormai traghettato dal sapere scientifico multidisciplinare a forme di consapevolezza sociale, matrici e, al contempo, indotte dal relativo riconoscimento giuridico, nell'ottica di una rinnovata biofilia.

Questa duplice valenza, paesaggistica e ambientale, è emblematicamente colta dalle *Linee guida per lo sviluppo del verde urbano*, predisposte nel 2017 dal Comitato nazionale per lo sviluppo del verde pubblico, laddove definiscono la foresta urbana e periurbana come l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come bene di interesse collettivo e risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

Si proietta così nella più ampia dimensione della foresta urbana quel peculiare bifrontismo tra paesaggio e ambiente che tradizionalmente connota l'essenza della monumentalità vegetale, così come è stata tratteggiata dal legislatore, che della prima è componente di spicco, ma, al contempo, riveste il ruolo di elemento verde evocativo di contesti extra urbani, come segno del paesaggio agrario<sup>⌘</sup>.

Sull'onda di una tendenza ad affinare i sensi mirati a catturare i messaggi del mondo della natura, nel tendenziale superamento di quella sorta di *plant blindness*, di incapacità di vedere le piante nel proprio ambiente dalla quale storicamente il genere umano è affetto, il legislatore ha da tempo traslato la sostanza valoriale dell'espressione monumentale dal costruito<sup>¶</sup> a quei segni della natura dotati di connotati di straordinaria singolarità interpretati in funzione dell'essenza vegetale degli stessi. Nella delineazione dei connotati tipizzanti della monumentalità vegetale affidata ai diversi interventi normativi che si sono succeduti per affinare i criteri identificativi funzionali alla individuazione degli esemplari arborei riconducibili alla categoria, ricorre costantemen-

te il pregio paesaggistico e culturale che si affianca a quello ecologico e naturalistico: natura, cultura e paesaggio si intrecciano nella essenza della monumentalità vegetale, così come in quella della foresta urbana.

È agevole cogliere la veridicità di questa affermazione esplorando i due diversi percorsi lungo i quali si è mosso il legislatore nel disegno del quadro normativo della monumentalità vegetale. Il primo è più nitidamente tracciato e va verso la riconduzione della stessa nell'orbita di quel compiuto e consolidato strumentario da lungo tempo ormai acquisito nell'esperienza giuridica italiana, costruito con l'intento di difendere e valorizzare i beni culturali in senso stretto. In quest'ottica è il giardino storico l'elemento vegetale che polarizza l'attenzione del legislatore, da ultimo il codice dei beni culturali e del paesaggio, nella sua parte seconda, il quale pur non offrendone una definizione giuridica, lo inserisce nell'ambito della più ampia categoria dei beni culturali, assoggettandolo, di conseguenza, alle disposizioni inerenti la tutela, il restauro e la valorizzazione dettate per i beni che rivestono un interesse storico od artistico. Una scelta indubbiamente sollecitata dalle raccomandazioni formulate in questa direzione dalla Carta dei giardini storici, comunemente nota come Carta di Firenze, redatta nel 1981 dal Comitato internazionale dei giardini storici<sup>1</sup>, mirata alla corretta gestione di questa peculiare tipologia di giardino, del quale evidenzia la valenza culturale nelle definizioni che dello stesso offre. Il secondo percorso conduce verso forme emergenti di protezione dei monumenti verdi plasmate *ad hoc* da provvedimenti normativi di più recente conio, dove accanto agli accenti di matrice culturale si rivelano profili di più spiccata caratterizzazione ecologico-naturalistica. Lungo questo più impervio sentiero l'attenzione del legislatore si è polarizzata sugli alberi come elementi naturali di cui cogliere l'essenza della monumentalità, riflessa nei relativi pregi estetici o naturalistici come rari esempi di longevità o di maestosità per la forma o le dimensioni eccezionali rispetto alla specie, o paesaggistici, come elementi identitari di un territorio, o nella loro valenza culturale in senso stretto perché legati ad episodi della storia, alla vita dei suoi protagonisti, a tradizioni locali.

Laddove il legislatore statale ha mosso i primi passi verso una tutela giuridica degli alberi monumentali di portata generale, tendenzialmente uniforme su tutto il territorio dello Stato, mirata a ricomporre ad unità il frammentario mosaico delle pregresse disposizioni regionali in materia, lo ha fatto attingendo dalla sua cassetta degli attrezzi forgiati in funzione della valenza *lato sensu* culturale del bene oggetto di protezione. Si ripropone dunque anche in relazione a questa diversa sfaccettatura del-

la monumentalità vegetale il dialogo mai interrotto tra natura e cultura. Ciò trova conferma nella tempistica dell'approccio normativo statale: essa infatti non a caso si colloca in un arco temporale caratterizzato dall'emersione e ormai compiuta acquisizione e affermazione sullo scenario giuridico internazionale e nazionale della novellata concezione giuridica di paesaggio come bene culturale, che assembla in un tutto armonico natura e cultura, proponendosi come risultato della sinergia tra uomo ed elementi naturali, così come percepito da chi in quel contesto paesaggistico dipana la sua vita. E gli alberi monumentali, in funzione di quei connotati ai quali è legato il riconoscimento del loro carattere di monumentalità, rappresentano indubbiamente un paradigma dell'essenza paesaggistica dove si intrecciano elementi di naturalità, storia, cultura, tradizioni, e profili percettivi. È infatti il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che per primo apre uno spazio agli alberi monumentali, quel Codice dei beni culturali e del paesaggio che nell'esperienza giuridica italiana, sulla scia delle *guide lines* dettate dalla Convenzione europea del paesaggio, segna una svolta nel senso della emancipazione del paesaggio dalla nozione di ambiente, del suo formale riconoscimento attraverso una corrispondente definizione giuridica, del suo inequivocabile inquadramento come bene culturale e della individuazione di una tutela *ad hoc* che rivisita i tradizionali strumenti del vincolo paesaggistico, con il connesso apparato autorizzatorio e sanzionatorio, e del piano paesaggistico in funzione della moderna concezione del paesaggio. Il codice dei beni culturali e del paesaggio, nella versione novellata dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, colloca gli alberi monumentali all'interno della prima delle tre categorie di beni che in vario modo sono qualificabili come paesaggistici, e dunque soggetti al regime giuridico vincolistico, autorizzatorio e sanzionatorio, riservato a questi ultimi: agli alberi monumentali fa infatti espresso riferimento l'art. 136 laddove individua gli immobili che possono formare oggetto di vincolo paesaggistico apposto in forza di un provvedimento amministrativo adottato a seguito di un procedimento amministrativo il cui iter è dettagliatamente descritto dallo stesso codice, denominati come "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", in quanto dotati di cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica. Coerentemente l'art. 137, comma 3, del codice adegua la procedura relativa all'imposizione del vincolo alla peculiarità del suo oggetto laddove riguarda alberi monumentali, con l'inserimento della disposizione in forza della quale, nel caso in cui la proposta per la dichiarazione di interesse pubblico degli immobili e delle aree indicate nell'art. 136, comma 1, che funge da presupposto per l'imposizione del vincolo, riguarda

tali alberi, la Commissione per il paesaggio chiamata a formularla deve essere integrata da un rappresentante del competente comando regionale del corpo forestale dello Stato (ora carabinieri forestali).

Un parziale cambio di rotta nell'approccio del legislatore al tema degli alberi monumentali si registra in quel susseguirsi di disposizioni mirate ad apprestare ad essi tutela giuridica che abbandona le sponde del contesto normativo di matrice *stricto o lato sensu* culturale di riferimento, pur mantenendo peraltro vitale il connubio tra natura e cultura che affiora dalle indicazioni relative ai requisiti che connotano la monumentalità. Il cammino in questa direzione prende le mosse da una norma formulata *ad hoc*, l'art. 7, collocata all'interno di una legge, la l. 14 gennaio 2013, n. 10, recante il titolo "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", dal contenuto assai variegato che spazia dalla istituzione della Giornata degli alberi a disposizioni di varia foggia legate dal *fil rouge* della finalità di favorire lo sviluppo di spazi verdi urbani. Lo spiccato *imprinting* naturalistico ambientale che connota la cornice normativa in cui tale disposizione è inserita non sembra peraltro inficiare la valenza anche paesaggistica e culturale dell'albero monumentale. Essa traspare a chiare tinte già dalla rubrica della norma, "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale", ma anche dalla definizione dell'oggetto del suo regime di tutela formulata all'insegna di quella tripolarità, segnata dalla rilevanza ambientale o paesaggistica o culturale dell'esemplare arboreo. Ed anzi, in quella definizione la matrice culturale della monumentalità sembra assumere particolare rilievo alla luce della circostanza che l'albero acquisisce tale connotato non solo in considerazione delle sue caratteristiche intrinseche, ma anche, indirettamente, in funzione della valenza storica e culturale che connota il contesto nel quale è inserito: la disposizione infatti fa riferimento agli alberi ad alto fusto collocati all'interno di particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private, accanto all'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, o all'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o per dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; ai filari e alle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e cultu-

Il suggestivo intreccio tra natura e cultura che connota l'albero monumentale nella trama del tessuto normativo emerge anche nella più articolata declinazione dei criteri da seguire al fine di attribuire il carattere di monumentalità, offerti dal decreto n. 268 emanato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (oggi ridenominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il 23 ottobre 2014, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento", al fine di armonizzare i parametri di identificazione e selezione degli esemplari monumentali. In essa accanto al pregio naturalistico, declinato nelle diverse varianti dell'età e delle dimensioni, della forma e del portamento, della rarità botanica, dell'architettura vegetale; al valore ecologico, relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza, si collocano il pregio paesaggistico, che considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo, da verificare e valutare d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente; e quello storico-culturale-religioso, legato alla componente antropologica. E lungo questa linea si pone anche il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali", laddove apre il ventaglio della monumentalità ai boschi vetusti, definiti come quelle formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione, dotate dunque di pregi naturalistici, paesaggistici o di rilievo culturale, in linea con i criteri adottati in relazione agli alberi.

La monumentalità vegetale con il suo portato ecologico, culturale e paesaggistico si colloca dunque a pieno titolo nel contesto delle multiformi espressioni della foresta urbana individuate dallo strumentario, ora prescrittivo, ora di *soft law*, che disciplina la materia. Emblematica la circostanza che, come ho sopra ricordato, la prima normativa specificamente dedicata alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali sia stata introdotta da una legge, la n. 10/2013, "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani", che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale; su questa linea si sono mossi gli interventi attuativi delle prescrizioni in

essa contenute, e in particolare le già citate “Linee guida per lo sviluppo del verde urbano”, redatte dal Comitato nazionale per il verde pubblico.

Al contempo, però, dal quadro di riferimento emerge una gamma di indicazioni mirate a riservare alle tracce di monumentalità vegetale presenti in ambito urbano e periurbano un regime *ad hoc*, plasmato in funzione spiccatamente conservativa, nell’ambito degli strumenti di pianificazione e gestione del verde urbano disciplinati da tali disposizioni. Le ricordate linee guida stabiliscono, ad esempio, che laddove coinvolge alberi monumentali, il censimento del verde pubblico deve attenersi alle specifiche disposizioni relative alla individuazione e al censimento di questi ultimi dettate dall’art. 7, l. n. 10/2013 e dalle successive normative integrative, comprensive dell’obbligo di allegare la specifica scheda di censimento definita dall’allegato 3 del già citato decreto ministeriale del 2014<sup>L</sup>.

In questa direzione, sempre alla luce delle linee guida, nell’ottica di porre attenzione al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse accezioni e tipologie, il regolamento del verde deve riconoscere il regime di tutela vigente per gli alberi monumentali così come definiti e censiti alla luce dell’art. 7, l. n. 10/2013, ed è chiamato provvedere alla tutela e corretta gestione degli alberi di pregio comunale e monumentali, anche ai sensi della stessa norma e dell’art. 9 del decreto ministeriale del 2014.

In tempi più recenti sono state approvate ad opera del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 31 marzo 2020, n. 1104, le “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali”, redatte dalla Direzione foreste dello stesso Ministero<sup>L</sup>, con le quali gli strumenti di pianificazione e gestione della foresta urbana dovranno necessariamente interfacciarsi<sup>\*</sup>. Esse offrono indicazioni di immediata funzionalità operativa relative sia alla definizione giuridica di albero monumentale e ai criteri di attribuzione del carattere di monumentalità; sia alle regole di gestione dell’albero monumentale, ispirate all’idea di fondo che tale albero è un sistema vivente complesso e come tale deve essere trattato, senza cadere nella tentazione di considerarlo come “l’albero del buon ricordo” perché carico di significati storici e culturali ed inserito in un elenco. Al contempo si sottolinea la rilevanza del contesto nel quale l’albero è inserito, inteso come l’insieme delle caratterizzazioni paesaggistiche, ecologiche, ambientali e antropiche di un dato luogo che permettono di comprendere e giustificare la presenza di uno o più alberi al suo interno; si evidenzia l’importanza di conoscere le moda-

lità tecniche con le quali gli stessi sono stati gestiti nel tempo, che ci permette di fruire dell’albero monumentale e che ne può incrementare le potenzialità estetiche; si propone poi una sorta di identikit dell’albero vetusto, inteso come “un albero che a causa della sua età, dimensione o condizione, rappresenta un interesse biologico, culturale o estetico”; e si offrono indicazioni in ordine alla gestione dei sistemi omogenei (gruppi, filari, viali alberati) ai quali è stato riconosciuto carattere di monumentalità ai sensi della l. n. 10/2013. Ampio spazio è riservato poi al delicato e quanto mai attuale problema del rapporto tra alberi monumentali e tutela della pubblica incolumità, con puntuali indicazioni sulla procedura di gestione del rischio. Spunti innovativi nella direzione della semplificazione, tempestività ed efficacia, ricorrono inoltre nelle indicazioni dettate dalle linee guida del 2020 in ordine alle operazioni di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e ai procedimenti amministrativi posti in essere ai sensi della l. n. 10/2013, nonché al relativo regime sanzionatorio.

La tendenza a considerare gli alberi monumentali come componente della foresta urbana destinataria di un regime differenziato si registra anche in un documento programmatico, la Strategia forestale nazionale, recentemente approvata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle imprese e del made in Italy e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’art. 6, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali che le affida il compito di definire gli indirizzi nazionali che devono guidare la programmazione e la pianificazione forestale regionale<sup>LL</sup>.

La Strategia dedica al tema delle foreste urbane e periurbane un’azione specifica, la n. 6<sup>L</sup>, che si riallaccia alla “Strategia nazionale del verde urbano” espressamente richiamata, e riconosce le stesse quali infrastrutture verdi in grado di fornire importanti servizi ecosistemici e migliorare la qualità della vita in ambito urbano attraverso la rimozione di contaminanti (dal suolo e dall’aria), la creazione di barriere e fasce tampone a siti potenzialmente sorgenti di contaminazione, la regolazione della temperatura locale, la migliore regolazione dei flussi idrici superficiali e la fornitura di benefici ricreativi, estetici e spirituali per il benessere psico-fisico dei cittadini. L’azione si concretizza tramite le due sotto-azioni, alle quali corrispondono una serie di linee di intervento: è interessante l’indicazione che viene offerta nella sotto-azione specifica (A.S. 6.1.a) “Alberature cittadine”, alla luce della quale la pianificazione delle alberature urbane deve essere

realizzata operando una distinzione tra gli elementi di carattere storico e culturale di elevato valore paesaggistico dalle alberate destinate maggiormente a mitigare gli effetti della crisi climatica, ponendo particolare attenzione ad assorbimento e rimozioni di inquinanti gassosi e di particolato e tenendo anche conto delle necessarie sostituzioni.

Univoco dunque il messaggio lanciato dal mosaico normativo fin qui sinteticamente tratteggiato, sulla profonda sinergia tra valenze ambientali, paesaggistiche e culturali che si intrecciano nelle trame della foresta urbana, mantenendo peraltro ognuna di esse tracce di intrinseca specificità.

✱ Le foreste urbane (FAO *Guidelines on urban e peri-urban forestry*, 2016) si possono definire come una rete o un sistema che include le foreste, i gruppi di alberi, le alberature stradali, i singoli alberi che si trovano in aree urbane e periurbane, in parchi e giardini ma anche nelle zone abbandonate. Le foreste urbane sono la “colonna vertebrale” delle infrastrutture verdi, collegamento per le aree rurali ed urbane che migliora l'impronta ambientale di una città.

✂ In argomento v. N. Ferrucci, M. Brocca, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, FrancoAngeli, Milano 2019, p. 54.

⇓ Nella accezione comune il termine “monumentale” è tendenzialmente percepito nella immediatezza come riferito a ciò che è plasmato dall'intervento dell'uomo sulla materia, edifici, sculture, opere d'arte o architettoniche, dotate di un particolare valore culturale, artistico o storico, in grado di trasmettere a colui che sullo stesso volge lo sguardo una profonda impressione di maestosità e di solennità.

⌒ Sul tema dei giardini storici, analizzato sotto il profilo giuridico, mi permetto di rinviare a N. Ferrucci, *I giardini storici ed il paesaggio*, in “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente”, 2012, pp. 241-247.

└ Negli intenti delle linee guida il sistema informativo costruito secondo tali criteri consente così alla pubblica amministrazione di estrarre agevolmente l'elenco, la localizzazione e le caratteristiche degli alberi monumentali, ai sensi della l. n. 10/2013, presenti nel territorio comunale.

└ Le linee guida sono pubblicate nel sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), all'interno della sezione “politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali”. Esse sono rivolte prevalentemente ai proprietari o possessori degli alberi monumentali, alle imprese chiamate alla relativa cura e ai funzionari tecnici dei Comuni, e si prefiggono lo scopo di fornire uno spettro di buone pratiche alle quali fare riferimento nella gestione del patrimonio arboreo monumentale, di consolidare un linguaggio tecnico comune e di definire i parametri qualitativi minimi che dovrebbero sottendere ad ogni intervento di carattere culturale rivolto a tale categoria di alberi.

✱ Le linee guida sono state redatte sulla base della circolare 5 marzo 2020, n. 461, relativa ai procedimenti amministrativi per la tutela e salvaguardia degli alberi monumentali ai sensi dell'art. 7, comma 4), l. 14 gennaio 2013, n. 10, e degli artt. 9,11 e 13 del decreto attuativo.

└ Il testo della Strategia forestale nazionale è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022.

└ Alberi e foreste urbane e periurbane, in coerenza con la “Strategia Nazionale del verde urbano”, redatta nel 2018 dal Comitato nazionale per il verde pubblico, che fissa criteri per la promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, storico culturali e paesaggistiche dei luoghi.